SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA ——

n. 138

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'11 al 17 luglio 1991)

INDICE

CALVI: sul trasferimento d'ufficio del professor Vito Pellegrino, preside dell'istituto tecnico industriale di Stato «G. Galilei» di Latina (4-05850) (risp. MISASI, ministro della pubblica istruzione) Pag. sul riesame, da parte del consiglio per il contenzioso, della proposta di trasferimento d'ufficio del preside dell'istituto tecnico industriale di Stato «G. Galilei» di Latina, professor Pellegrino (4-06067) (risp. MISA-	5059	zione dell'addizionale erariale per chilovattore tra le prime e le seconde case (4-04751) (risp. Bodrato, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato) Pag. INNAMORATO: per la concessione dell'autonomia dell'istituto magistrale di Piaggine, attualmente sede distaccata di quello di Teggiano (Salerno) (4-05789) (risp. MISASI, ministro della pubblica istruzione)	5066 5067
SI, ministro della pubblica istruzione) CARLOTTO, MAZZOLA: sui motivi dell'annoso ritardo nel rilascio da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali del prescritto parere all'ANAS per il raddoppio del ponte sul torrente Gesso (Cuneo)	5061	MANCIA: per un intervento volto ad eliminare le discriminazioni venutesi a creare tra il personale docente con il sistema di reclutamento detto del «doppio canale» (4-06109) (risp. MISASI, ministro della pubblica istruzione)	5068
causando, tra l'altro, un notevole aggravio dei costi (4-06386) (risp. Andreotti, ministro ad interim per i beni culturali e ambientali) FERRARA Pietro: per il completamento della	5063	MURMURA: sui provvedimenti che si intende assumere per evitare l'ulteriore degrado della costa tirrenica calabrese nel tratto da Vibo Valentia a Ricadi (Catanzaro) (4-04401) (risp. Andreotti, ministro ad interim per i beni culturali e ambientali)	5069
superstrada da Cassibile a Noto (Siracusa) (4-06065) (risp. PRANDINI, ministro dei lavori pubblici)	5064	PINNA ed altri: per la revoca del provvedi- mento di soppressione della scuola ele- mentare e di quella materna del comune di	
FOSCHI: per il prolungamento della terza corsia dell'A-14 da Rimini a Cattolica (Forli) (4-05705) (risp. Prandini, ministro dei lavori pubblici)	5065	Albagiara (Oristano) disposto dal provvedi- tore agli studi di Oristano (4-06014) (risp. MISASI, ministro della pubblica istruzione) POLLICE: sul comportamento della professo-	5070
GIANOTTI, CANNATA: sulla documentazione richiesta dall'Enel ai fini della differenzia-		ressa Teodolinda Gaudio in Lucchetta, preside della scuola media «Fratelli Ban-	

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 138

diera» di Cosenza (4-05546) (risp. MISASI, ministro della pubblica istruzione) Pag. 5071

STRIK LIEVERS ed altri: sulla delibera del collegio dei docenti del circolo didattico di San Mauro Torinese (Torino) che ha impedito l'organizzazione per il prossimo anno scolastico del «modulo» relativamente alle classi prima e seconda (4-06072) (risp. MISASI, ministro della pubblica istruzione)

Pag. 5072

VOLPONI ed altri: per il restauro del castello di Padernello, nel comune di Borgo San Giacomo (Brescia) (4-06461) (risp. ANDREOTTI, ministro ad interim per i beni culturali e ambientali)

5075

FASCICOLO 138

CALVI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Premesso:

che, in merito alla risposta del Ministro in data 11 gennaio 1991 all'interrogazione del sottoscritto 4-05499, annunziata il 6 novembre 1990, si prende atto – e con rispetto – della scrupolosa osservanza che si deve alla dottrina e alla giurisprudenza indicata in premessa. Testualmente: «...il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale non ha in alcun modo natura disciplinare...» e «... si ripromette di garantire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione...»;

che è proprio per il rispetto dovuto e per i convincimenti che si nutrono per questi due assunti che il cosiddetto «caso Pellegrino» viene riproposto all'attenzione del Ministro della pubblica istruzione, perchè esso merita il dovuto rispetto valutativo sia sul piano del merito che del diritto, mentre le affermazioni generiche dei principi e della prassi, che si leggono nella nota di risposta del Ministro in indirizzo non fanno che iterare – ed ancora – la violenza a cui è soggetto il preside Pellegrino; cosa che, in buona sostanza, si intendeva evitare con l'interrogazione parlamentare in oggetto: ponendo precisi quesiti. Ai quali il Ministro ha risposto ma senza chiarirli con l'attenzione che il «caso» meritava e merita tutt'ora;

che, infatti, nella nota *de quo* si legge che «il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale non ha in alcun modo natura disciplinare. E ciò non appare revocabile in dubbio se la natura del provvedimento fosse sostenuta dalla definizione che ad essa deriva dagli articoli 32 e 78 del testo unico - decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, richiamato dalla legge n. 477 del 1973 e dai seguenziali decreti del Presidente della Repubblica nn. 416, 420 del 1974, e ad esso si arrivi seguendo le procedure sancite dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 e dagli stessi decreti presidenziali testè citati. Ma se i fatti, e/o le circostanze e gli atti procedurali sono iterati *contra legem* (come le ispezioni di Fierli del 14 settembre 1990 e 3 novembre 1990 autorizzate dal provveditore con nota del 3 novembre 1990, n. 478), non vi è alcun dubbio che una proposta di provvedimento di tale natura finisce per divenire, di fatto, essa stessa una sanzione disciplinare senza le prescritte garanzie;

che, nella fattispecie, nel controdedurre in opposizione alla contestazione di addebito, il preside Pellegrino non ha chiesto alcuna indagine suppletiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988. Nè ciò poteva essere deciso da altri organi a lui gerarchicamente superiori, dopo la contestazione e la presentazione delle controdeduzioni, consegnate nei termini e agli organi previsti dagli articoli 104 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957. E, invece, è avvenuto, e non solo senza le prescritte garanzie ma contravvenendo all'intero disposto dell'articolo 21 del decreto presidenziale più volte citato: «Ferma restando la normativa vigente» che nello specifico richiama le competenze del consiglio del contenzioso *ex* articoli 17 e 18 del decreto

-5060 -

FASCICOLO 138

del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, consiglio che si è riunito oltre i termini – che pur sono ordinatori – ed ha deciso per un supplemento di indagine: cosa che non può fare in forza delle competenze che la legge gli deputa;

che ancora prima che il supplemento d'istruttoria - anche se contra legem - fosse formalmente avviato, il «caso Pellegrino» viene sottoposto al giudizio del consiglio di disciplina le cui competenze riguardano le irrogazioni di sanzioni disciplinari ex articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, consiglio che si è riunito e ha deciso per un supplemento d'istruttoria: cosa che può fare ai sensi dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957; quindi, se il «caso Pellegrino» è divenuto di fatto, contrariamente ad ogni disposto dottrinale e giurisprudenziale, un procedimento disciplinare, perchè ad esso non si dovrebbe applicare ciò che è stabilito dall'articolo 120 del testo unico - decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957: ovvero estinzione del procedimento per decorrenza dei termini? Ma non basta. È senza ragionevole dubbio che lo status nel quale si trova attualmente il preside Pellegrino, esonerato dal servizio ex articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, per i tempi e modi diversi secondo le diverse definizioni date dalle note provveditoriali (n. 446/ Ris/2 del 10 novembre 1990 e n. IS/508/Ris del 30 novembre 1990) e dal decreto ministeriale del 10 novembre 1990, debba essere inquadrato in una sorta di «interdizione» o di «sospensione cautelare»: un provvedimento sanzionatorio a tutti gli effetti. E ciò senza che i Ministeri competenti (Pubblica istruzione e Tesoro) abbiano le necessarie e doverose notizie dell'organo provinciale responsabile, organo provinciale che il Ministro in indirizzo giustifica in forza del secondo assunto indicato in premessa: «Si promette di garantire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione», assunto che viene offeso, invece, dall'appropriazione indebita di competenze da parte di tale organo periferico, che ha intenzionalmente iterato una procedura di accertamenti che si era esaurita con la contestazione degli addebiti. Perchè altro e ben diverso è il potere di vigilanza che la legge attribuisce al provveditore agli studi,

tanto premesso, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno nel rispetto che si deve alle giuste cause, che sia data risposta scritta ai quesiti, di cui all'interrogazione in oggetto, con le motivazioni che garantiscono nel concreto «l'imparzialità della pubblica amministrazione». Perchè se è vero che «la giustizia è un fine e non un mezzo», come si evince con chiarezza dalla risposta del Ministro, bisognerebbe chiedersi se il fine del provveditore Norcia era giusto allora e lo è tuttora, visto che egli dichiara per iscritto e oralmente che l'istituto tecnico industriale di Stato «Galilei» di Latina è ingovernabile, e ne propone lo sdoppiamento.

Di certo, invece, l'istituto tecnico industriale di Stato «Galilei» era governabile sotto la direzione del preside Pellegrino: per il quale il Ministro ritiene incontestabili «le capacità culturali e professionali».

(4-05850)

CALVI. – Al Ministro della pubblica istruzione. – L'interrogante chiede di sapere se non si intenda fornire chiarimenti circa il riesame, da parte del consiglio per il contenzioso, della proposta di trasferimento d'ufficio del preside dell'istituto tecnico industriale di Stato «G. Galilei» di Latina.

Premesso infatti:

che con l'interrogazione 4-05499 del 6 novembre 1990 il sottoscritto ha chiesto al Ministro in indirizzo di conoscere – tra l'altro – per iscritto le ragioni per le quali il procedimento richiamato in oggetto non fosse già estinto per decorrenza dei termini, di cui all'articolo 120 del testo unico - decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957: tanto perchè gli atti, i fatti e le circostanze avevano di fatto modificato la proposta iniziale, e in tal senso ne hanno configurato un'altra di indubbia natura sanzionatoria:

che il Ministro con la risposta scritta all'interrogazione di cui sopra datata 11 gennaio 1991 ha confortato la sua esposizione ricorrendo a citazioni giurisprudenziali secondo le quali, per il caso in questione, erano state rispettate tutte le prescritte garanzie e l'imparzialità della pubblica amministrazione;

che inoltre con la seconda e successiva interrogazione 4-05850 del 5 febbraio 1991, alla quale non è stata ancora fornita risposta, il sottoscritto ha posto all'autorevole attenzione del Ministro una serie inquietante di interrogativi sulle procedure e le circostanze poste in essere per il caso in oggetto, procedure e circostanze i cui oggettivi riscontri confortano senza alcun dubbio non solo l'illegittimità delle stesse ma anche, e soprattutto, le attenzione illecite poste a carico del preside Pellegrino. Per tali ragioni, l'interrogante ha chiesto – e ancora con risposta scritta – di conoscere, tra l'altro, le motivazioni per cui un procedimento ormai estinto per decorrenza dei termini fosse ancora in discussione;

premesso tutto ciò e con il rispetto che si ha del diritto, l'interrogante chiede di conoscere:

- a) se risulti al Ministro che nella seduta della scorsa settimana il consiglio per il contenzioso, di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, sia stato chiamato per riesaminare il trasferimento d'ufficio del preside Pellegrino sulla base di nuove risultanze ispettive scaturite da un cosiddetto supplemento d'indagine;
- b) se risulti al Ministro anche che tale «supplemento d'indagine o d'istruttoria» sia stato mai effettuato, visto che l'interessato è all'oscuro di un tale evento non essendo mai stato informato, nè per iscritto nè sotto altra forma, dall'organo competente;
- c) se risulti inoltre al Ministro che vi siano prassi o abitudini che vietino all'interessato, in simili casi, di prendere visione di atti o accertamenti effettuati su di lui e a sua insaputa senza violare i diritti soggettivi e gli interessi legittimi dello stesso. Tanto perchè il supplemento d'indagine o d'istruttoria di cui si parla non vi è mai stato: perchè all'interessato non è stato mai comunicato; perchè questi non è stato mai ascoltato; perchè questi non ha preso visione di atti e non ha potuto controdedurre in merito o impugnare gli stessi nelle sedi a ciò deputate.

(4-06067)

(12 marzo 1991)

RISPOSTA. (*) – Si risponde alle interrogazioni parlamentari in oggetto indicate, volte ad ottenere, sul caso del preside, professor Vito Pellegrino, ulteriori chiarimenti rispetto a quelli, già forniti all'onorevole interrogante in sede di riscontro alla precedente interrogazione 4-05499.

Al riguardo, si precisa che, nell'ambito del procedimento d'ufficio per incompatibilità ambientale – instaurato nei confronti del predetto preside su motivata proposta di questo Ministero ed attualmente in corso – il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ha deliberato, nella seduta dell'8 marzo 1991, di richiedere un ulteriore adempimento istruttorio, consistente nella notifica all'interessato di una relazione ispettiva, effettuata in data 5 novembre 1990 dall'ispettore Fierli presso l'istituto tecnico industriale «Galilei» di Latina, su incarico del provveditore agli studi di quella sede.

In ottemperanza a tale richiesta, il Ministero ha notificato al preside le risultanze dell'ispezione di cui trattasi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 23 agosto 1988, rinnovandogli nel contempo la contestazione d'addebito con nota n. 3363 del 9 aprile 1991.

Al momento si è in attesta che l'interessato fornisca le eventuali controdeduzioni, al fine di procedere ad una nuova definitiva richiesta di parere al Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai sensi degli articoli 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974.

In relazione a quanto sopra si ritiene che le procedure adottate per il trasferimento d'ufficio, in applicazione delle norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1957, n. 417 del 1974 e n. 399 del 1988, siano state puntualmente rispettate, anche e soprattutto per quanto attiene alle garanzie ivi previste in favore dell'interessato.

Per quanto concerne infine il decreto ministeriale del 10 novembre 1990, con il quale il professor Pellegrino viene esonerato dal servizio per un'attività di ricerca su esplicita richiesta del provveditore agli studi di Latina, è del tutto evidente, stante il consenso dell'interessato, che tale provvedimento non possa essere in nessun modo inteso come una sorta di interdizione o sospensione cautelare, così come viene definita nell'interrogazione.

Si ritiene, conclusivamente, di dovere ancora una volta ribadire, come d'altronde confermano in modo inequivocabile gli atti del procedimento, ivi comprese le deliberazioni adottate dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che attualmente, nei confronti del professor Pellegrino, è in fase istruttoria un trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale, con tutte le possibili garanzie a tutela del preside medesimo e non già un procedimento disciplinare.

Il Ministro della pubblica istruzione MISASI

(21 giugno 1991)

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

CARLOTTO, MAZZOLA. – Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici. – Premesso che da decenni l'amministrazione comunale di Cuneo e dei comuni dell'hinterland, l'amministrazione provinciale, vari enti ed associazioni e l'intera popolazione chiedono miglioramenti della rete viaria che interessa la provincia di Cuneo con particolare riferimento a quella da e per il capoluogo provinciale;

tenuto conto che il Ministero dei lavori pubblici, l'ANAS, la regione Piemonte, gli enti locali e le istituzioni preposte si sono negli ultimi anni, anche sulla spinta delle forze politiche e sociali, delle categorie imprenditoriali e di movimenti spontanei di cittadini, dimostrati sensibili ai problemi viari della provincia di Cuneo approvando e finanziando vari progetti, dei quali alcuni in fase di realizzazione;

evidenziato che sulla strada statale n. 22 di Valle Maira alla progressiva chilometro 20+784 sono in corso lavori di miglioramento con allargamento della sede stradale e che il traffico di detta strada statale confluisce con quello proveniente dalla strada statale n. 564 di Mondovì, nonchè di tre provinciali, su un unico ponte costruito nel secolo scorso sul torrente Gesso che, peraltro, rappresenta l'unico accesso dal lato est alla città di Cuneo:

considerato che il comitato tecnico amministrativo centrale dell'ANAS con voto n. 162 del 27 novembre 1989 ha approvato il progetto di raddoppio del ponte sul torrente Gesso, alla progressiva chilometro 21+240 della strada statale n. 22, con finanziamento a disposizione dell'amministrazione per un importo di lire 5.976.808.955;

rilevato che l'ANAS non ha potuto procedere all'appalto poichè il Ministero per i beni culturali e ambientali non ha ancora rilasciato il prescritto parere richiesto fin dal 10 luglio 1989;

evidenziato, infine, che nonostante il sollecito attuato dal compartimento ANAS di Torino l'11 marzo 1991, protocollo n. 4063, il Ministero competente non si è ancora espresso,

gli interroganti chiedono di sapere:

come si possa spiegare alle popolazioni, agli enti locali, alle categorie sociali ed economiche della provincia di Cuneo che il Ministero per i beni culturali e ambientali a distanza di quasi due anni non ha ancora pronunciato un parere;

comé si possa spiegare che dopo tanto tempo il progetto dovrà essere aggiornato ai nuovi prezzi che aumentano di circa il 15 per cento all'anno e che di conseguenza la cifra deliberata e disponibile non è più sufficiente per realizzare l'opera;

come si possa giustificare un ritardo che genera altri ritardi e che provoca, nei migliori dei casi, un maggior onere di circa due miliardi.

Gli interroganti, oltre a richiedere una dettagliata, urgente ed esauriente risposta che motivi e giustifichi i ritardi, informano che, se ricorrono le condizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre ad iniziative di carattere politico-legislativo promuoveranno ricorso alla magistratura per l'applicazione delle norme legislative relative agli ingiustificati ritardi della pubblica amministrazione, ritardi che, oltre a frustrare ogni sforzo delle amministrazioni locali per risolvere annosi problemi, provocano l'indignata reazione delle popolazioni interessate e

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 138

rendono inutili le leggi approvate dal Parlamento sulla trasparenza dei provvedimenti amministrativi.

(4-06386)

(22 maggio 1991)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che questo Ministero, esaminati gli elaborati progettuali, relativi ai lavori di sistemazione fra le progressive chilometri 20+784 e 21+240 con raddoppio del ponte nel tronco Magliano Alpi - Cuneo della strada statale n. 22 «Valle Macra», tenuto conto del parere espresso dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino, fin dal marzo 1990, dandone comunicazione all'ANAS di Torino con nota n. 1043 dello stesso mese, ne ha autorizzato l'esecuzione con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) dovranno essere salvaguardati al massimo i filari di tiglio, limitandosi all'abbattimento solo da un lato e nei punti indispensabili;
- b) le opere in cemento armato dovranno essere rivestite in pietrame a spacco;
- c) i rilevati dovranno essere convenientemente rinverditi e ripiantumati, ricreando nuovi filari di tigli dove è possibile;
- d) la parte progettuale relativa alle strutture del nuovo ponte dovrà prevedere che le arcate rettilinee vengano sostituite con arcate in cemento armato, dello sviluppo simile all'esistente, con paramento murario che eviti il contrasto con il manufatto esistente. Per quanto riguarda, infine, le opere d'arte e le aree limitrofe, alle spalle del ponte, si dovranno adottare soluzioni che minimizzino il più possibile l'intervento stesso, mediante configurazioni naturalistiche ed essenze vegetali tipiche del luogo.

Il Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali
ANDREOTTI

(13 luglio 1991)

FERRARA Pietro. – Al Ministro dei lavori pubblici. – Premesso che nel piano della grande viabilità, per quanto riguarda il settore dei collegamenti stradali, non si fa alcun cenno all'autostrada siciliana Siracusa-Ragusa-Gela-Mazara del Vallo;

vista la necessità di riprendere i lavori per la prosecuzione della superstrada da Cassibile fino a Noto,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno inserire nello stralcio attuativo un programma di spesa per garantire la continuità dell'opera di vitale importanza per lo sviluppo di gran parte della Sicilia.

(4-06065)

(12 marzo 1991)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che dell'autostrada Siracusa-Gela-Mazara del Vallo è stato costruito ed è in esercizio il tratto Siracusa-Cassibile per una estesa di chilometri 5.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 138

Allo stato attuale, per il tratto Cassibile-Gela risultano redatti da parte del Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela i progetti:

tratto Cassibile-Rosolini, per un importo di 400 miliardi; tratto Rosolini-Ragusa, per un importo di 450 miliardi; tratto Ragusa-Gela, per un importo di circa 630 miliardi.

Per il tratto Cassibile-Gela, quindi, viene stimata una occorrenza di 1480 miliardi, mentre recenti valutazioni riguardanti tutta l'infrastruttura Siracusa-Gela-Mazara del Vallo hanno evidenziato una spesa complessiva di circa 8000 miliardi.

Peraltro, di recente è emersa, in sede locale, una diversa previsione progettuale che dovrebbe collegare Catania con Gela con un percorso del tutto differente da quello costiero precedentemente ipotizzato.

L'enorme impiego di risorse finanziarie – di per sè pari circa a un terzo dell'intera previsione di spesa indicata per tutto il paese nel terzo stralcio attuativo del piano decennale di viabilità e relativo al triennio 1991-93 – e le recenti perplessità sul tracciato della infrastruttura viaria rendono incerta ogni previsione di realizzazione.

Il Minist	tro dei lav	ori pubblici
		PRANDINI

(11 luglio 1991)

FOSCHI. – Al Ministro dei lavori pubblici. – Considerato che i lavori per la costruzione della terza corsia sull'autostrada A-14, nel tratto da Bologna a Rimini nord, sono ormai in fase ultimativa, l'interrogante chiede di conoscere quali siano i programmi a tempo breve e medio per il prolungamento della terza corsia sulla menzionata autostrada dal casello nord di Rimini fino almeno al casello di Cattolica (Forlì), in considerazione del massiccio appesantimento del traffico in tale tratta autostradale, specie nei mesi di particolare interesse turistico.

(4-05705)

(12 dicembre 1990)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che nel luglio 1989 la Società autostrade ha presentato all'esame dei competenti organi locali il progetto esecutivo per l'ampliamento a tre corsie dell'autostrada A14 da Rimini nord e Rimini sud.

La sua realizzazione resta subordinata, oltre che all'approvazione degli schemi progettuali da parte degli enti interessati, anche alla provvista delle necessarie risorse finanziarie.

Relativamente al tratto dell'A14 a sud di Rimini, la Società autostrade, su richiesta della regione Marche, ha redatto uno studio di fattibilità organico e complessivo, onde assicurare il buon funzionamento del sistema viario lungo la costa.

Il piano degli interventi contempla anche il potenziamento della strada statale n. 16 mediante la realizzazione di varianti e tangenziali che, aggirando i centri urbani, assicurino continuità di percorso alla statale.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 138

È, altresì, previsto il miglioramento delle condizioni di accesso all'autostrada A14, mediante l'apertura di nuovi caselli a prevalente servizio delle strade trasversali.

Il Ministro dei lavori pubblici PRANDINI

(11 luglio 1991)

GIANOTTI, CANNATA. – Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. – Per sapere:

se sia a conoscenza della circolare inviata dall'Enel (quanto meno dal compartimento di Napoli) a tutti gli utenti, nella quale, richiamato il decreto-legge n. 40 del 1° marzo 1990 che differenzia l'addizionale erariale per chilowattora tra le prime e le seconde case, richiede loro:

- 1) un documento di identità;
- 2) un certificato di residenza o sostitutivo (in bollo), pena l'applicazione dell'addizionale più elevata;

come si concili tale richiesta con una concezione del servizio pubblico come servizio al cittadino e non come bardatura fiscale e oppressiva e come si concili con l'immagine di modernità e di efficienza che l'Enel pretende di presentare di sè;

infine, se l'Enel non sia a conoscenza del fatto che, presso i comuni, è possibile avere l'elenco completo dei residenti, senza gravare i cittadini di un obbligo assurdo e costoso.

(4-04751)

(19 aprile 1990)

RISPOSTA. – L'Enel ha fatto presente di aver esaminato tutte le possibili soluzioni per accertare la residenza anagrafica dei singoli utenti beneficiari del regime agevolato in materia di imposta erariale nei consumi energetici.

In particolare, il ricorso alle anagrafi comunali avrebbe comportato l'esame di elenchi forniti da oltre 8.700 comuni, comprendenti oltre 56 milioni di nominativi di cittadini.

Una tale soluzione avrebbe pertanto comportato – a parere dell'ente – notevoli difficoltà di ordine operativo ed oneri decisamente elevati, ed inoltre avrebbe richiesto tempi di attuazione non compatibili con l'obbligo di accertare e liquidare tempestivamente l'effettivo carico fiscale; per di più si sarebbero potuti verificare disguidi connessi alle variazioni anagrafiche nel frattempo intervenute.

Lo stesso tipo di problemi sarebbe sorto se l'Enel avesse chiesto a tutti i comuni il rilascio di un certificato di residenza per ciascun utente interessato.

L'ente ha pertanto scelto di chiedere la diretta collaborazione degli utenti interessati, in linea con i principi generali in materia contrattuale che prevedono che la gestione del contratto sia effettuata con la necessaria collaborazione tra le parti contraenti.

Peraltro l'Enel assicura di aver attivato ogni possibile facilitazione per gli utenti, potendo essi scegliere tra:

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 138

la presentazione di un valido documento di identità personale attestante la residenza anagrafica;

la presentazione o l'invio del certificato di residenza;

la dichiarazione sostitutiva del predetto certificato resa e sottoscritta davanti ai pubblici ufficiali competenti a riceverla, oppure da rendere e sottoscrivere davanti al personale commerciale dei competenti uffici Enel.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BODRATO

(8 luglio 1991)

INNAMORATO. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso che l'istituto magistrale statale di Piaggine (Salerno) in data 31 luglio 1990 – lettera della Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale, divisione VII – veniva trasformato in sede staccata dell'istituto magistrale di Teggiano;

visto che ciò avveniva con provvedimento non motivato da deliberati del consiglio scolastico distrettuale, provinciale e provveditoriali;

atteso ora che nel piano scolastico per l'anno 1991-92, votato dal consiglio scolastico provinciale del provveditorato agli studi di Salerno, si chiede il ripristino dell'autonomia dell'istituto magistrale di Piaggine;

considerato che in detta scuola è in atto la sperimentazione concepita nella prospettiva della riforma della scuola secondaria superiore e che sussistono tutte le condizioni, per il mantenimento ieri e per il ripristino oggi dell'autonomia, indicate dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 271 del 18 ottobre 1990,

si chiede di sapere con urgenza se il Ministro vorrà decretare l'autonomia dell'istituto magistrale di Piaggine, divenuto sede staccata di quello di Teggiano, per l'anno scolastico 1991-92, e a tempi brevissimi, atteso che è in vigore, con scadenziario attuativo ben definito, già la circolare per le iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

(4-05789)

(10 gennaio 1991)

RISPOSTA. – Il provvedimento di trasformazione dell'istituto magistrale di Piaggine in sezione staccata dipendente dall'istituto magistrale di Teggiano, a decorrere dall'anno scolastico 1990-91, è stato adottato da questa amministrazione in applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 426 del 1988.

L'istituto magistrale di Piaggine, infatti, funzionava con 8 classi ed una popolazione scolastica di 135 alunni, al di sotto dei parametri minimi richiesti dalla legge.

Per l'anno scolastico 1991-92 il consiglio scolastico provinciale ha richiesto il ripristino dell'autonomia dell'istituto magistrale di Piaggine e l'annessione al medesimo della sezione staccata dell'istitu-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 138

to professionale per il commercio di Laurino, località vicina a Piaggine.

Il provveditore agli studi di Salerno, in sede di aggiornamento per l'anno scolastico 1991-92 del piano di razionalizzazione della rete scolastica della provincia, non ha ritenuto di poter inserire tale richiesta considerate le difficoltà di amministrazione di due istituzioni scolastiche di cui una, l'istituto professionale per il commercio, dotata di autonomia con personalità giuridica.

Il Ministro della pubblica istruzione MISASI

(5 luglio 1991)

MANCIA. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso che durante un'assemblea dei precari riunita per discutere il sistema di reclutamento del personale docente sono stati sottolineati gli inconvenienti del «doppio canale» che non tiene conto della professionalità acquisita con concorsi e numerosi anni di servizio, svantaggiando docenti in possesso di diverse abilitazioni e numerosi anni di incarico che si vedranno scavalcati da futuri vincitori di concorso anche se sprovvisti di apprendistato e dotati di minori titoli di professionalità;

considerato altresì che, mentre docenti più fortunati, in quanto inseriti in graduatorie con maggiori posti disponibili, potranno entrare in ruolo anche con un punteggio minimo, beneficiando del concorso per soli titoli, docenti con esperienza anche pluridecennale e con abilitazioni conseguite in concorsi pubblici potranno trovarsi nella condizione di dover accettare semplici incarichi di supplenze temporanee, senza alcuna prospettiva in vista del progressivo calo degli alunni;

per trovare rimedio all'ingiusto sistema di reclutamento, discriminatorio e lesivo della dignità umana e professionale dei docenti,

l'interrogante chiede di conoscere quali modifiche si possano proporre alla attuale normativa del «doppio canale» alla luce delle seguenti richieste avanzate dagli interessati:

- 1) blocco dei concorsi per titoli ed esami laddove esistano graduatorie non ancora esaurite dei precedenti concorsi a cattedre (biennio 1982-84), attingendo da esse il 50 per cento dei posti riservati al concorso per titoli ed esami, e ripresa dei concorsi soltanto dopo l'esaurimento delle precedenti graduatorie (o solo ai fini abilitanti);
- 2) riserva, in prima applicazione della normativa sul «doppio canale», del 100 per cento dei posti disponibili alla graduatoria del concorso per soli titoli per tutto l'arco del triennio di validità della suddetta legge e non per un solo anno come attualmente previsto.

(4-06109)

(26 marzo 1991)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene di dovere, anzitutto, ricordare che l'introduzione del cosiddetto «doppio canale» in materia di reclutamento del personale

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 138

docente, ha inteso rispondere all'esigenza – da tempo e da più parti avvertita – di consentire che ai ruoli di tale personale potessero accedere non soltanto i vincitori di un normale concorso per esame, ma anche quei docenti precari, in possesso di specifici requisiti di professionalità e di anzianità di servizio ed ai quali ha fatto riferimento l'onorevole interrogante.

A quest'ultimo obiettivo ha mirato, in particolare, la normativa contenuta nell'articolo 2 della legge n. 417 del 1989, di conversione del decreto-legge n. 357 del 1989, la quale, ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli e del conseguente inserimento nell'apposita graduatoria, ha prescritto appunto il possesso di determinati requisiti, che sono, com'è noto, i seguenti:

- *a*) il superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitanti;
- b) un servizio di insegnamento avente le caratteristiche previste dalla legge stessa e che sia stato prestato per almeno 360 giorni, anche non consecutivi, nel triennio precedente.

Non pare, pertanto, che i docenti precari, dotati di esperienza e professionalità acquisite in anni di servizio e debitamente abilitati, siano svantaggiati o, comunque, danneggiati dall'attuale sistema di reclutamento, considerato anche che la vigente normativa non ha mancato di assicurare a tutte le categorie di docenti una pari situazione di opportunità, prevedendo che tutti i posti annualmente vacanti in ciascuna provincia siano ripartiti in due parti uguali, di cui una destinata ai concorsi ordinari e l'altra ai concorsi per soli titoli.

Occorre, d'altra parte, considerare che eventuali modifiche alla predetta normativa, volte, così come suggerito dall'onorevole interrogante, a bloccare le attuali procedure concorsuali, ed in particolare quelle per titoli ed esami, non solo farebbero venir meno le suaccennate situazioni di pari opportunità, ma penalizzerebbero ingiustamente tanti giovani laureati e ben preparati, precludendo in pari tempo all'amministrazione la possibilità di scelte selettive, basate essenzialmente su valori intellettuali e culturali.

	Il Mınıstro della pubblica istruzione MISASI
(5 luglio 1991)	

MURMURA. – Al Ministro per i beni culturali e ambientali. – Per conoscere quali provvedimenti seri intenda porre in essere per evitare l'ulteriore degrado della costa tirrenica calabrese nel tratto da Vibo Valentia a Ricadi, sulla base anche della mancata redazione del piano paesaggistico regionale.

(4-04401)

(5 febbraio 1990)

RISPOSTA. – La competente soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cosenza sta attuando tutti i controlli a cui è demandata, ed in particolare, vista la vastità del territorio e la

mancanza di collaborazione di alcune amministrazioni comunali, sta realizzando un accurato servizio fotografico della costa interessata per poter meglio verificare la legittimità delle opere già edificate e in via di realizzazione.

Il servizio fotografico non è ancora ultimato in quanto bisogna usare mezzi nautici della legione dei carabinieri di Catanzaro e i tempi per le autorizzazioni sono molto lunghi.

Inoltre si fa presente che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985 (cosiddetta «legge Galasso»), che ha nuovamente attribuito a questa amministrazione competenze in materia di tutela ambientale, è stata esercitata un'attenta vigilanza per garantire la protezione della costa tirrenica calabrese, sia attraverso l'esercizio del potere di annullamento delle delibere autorizzative rilasciate dalla regione, sia attraverso l'inibizione o la sospensione di lavori lesivi delle valenze ambientali, sia attraverso il diniego di autorizzazioni richieste in via surrogatoria per interventi che avrebbero arrecato danno al contesto paesaggistico.

Il Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali
ANDREOTTI

(13 luglio 1991)

PINNA, FIORI, MACIS. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso:

che il provveditore agli studi di Oristano ha disposto la soppressione della scuola elementare e di quella materna del comune di Albagiara per insufficiente numero di alunni;

che, pur disponendo del numero prescritto di alunni, gli amministratori di tale comune e di quello vicino di Usellus avevano espresso al provveditore, già prima del provvedimento di soppressione, la volontà di costituirsi in consorzio, allo scopo di mantenere in vita le due scuole, una in ciascun comune, riducendo i costi di gestione;

che un'interpretazione rigida dei limiti numerici degli alunni comporterebbe la soppressione in vaste aree del paese di numerosissime scuole di base, con grave pregiudizio all'esercizio del diritto-dovere all'istruzione;

che la soppressione della scuola di base, unitamente a quella di diversi altri servizi pubblici, abbassando il livello di vivibilità e accelerando il fenomeno di spopolamento delle aree deboli, non solo non risolve i problemi della finanza pubblica, ma li aggrava in quanto induce congestione nelle aree urbane e nuova pressante domanda di infrastrutture, servizi e occupazione;

che lo stesso Ministro, in occasione della discussione sulla legge finanziaria 1991, ha accolto un ordine del giorno tendente a sollecitare maggiore flessibilità nelle procedure di razionalizzazione dell'assetto delle istituzioni scolastiche,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di accogliere la richiesta degli amministratori dei comuni richiamati – richiesta sostenuta anche

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 138

dai genitori degli alunni – tesa alla revoca del provvedimento di soppressione al fine di procedere a una soluzione concordata con i comuni interessati;

se non ritenga inoltre di impartire disposizioni al fine di dare carattere di gradualità e processualità alla revisione della localizzazione delle istituzioni scolastiche di base nelle aree a bassa densità di popolazione e di operare d'intesa con gli enti locali interessati.

(4-06014)

(28 febbraio 1991)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che la questione riguardante la scuola elementare di Albagiara è stata risolta nel senso auspicato dagli onorevoli interroganti.

Infatti, sulla base dei nuovi elementi acquisiti dal provveditore agli studi di Oristano, è stato possibile ripristinare, in sede di definizione dell'organico di diritto, la scuola elementare in parola.

Quanto alla scuola materna del comune di Albagiara, si fa presente che il decreto interministeriale 9 novembre 1990 ha previsto, per l'anno scolastico 1991-92, che il numero minimo di alunni, legittimante il funzionamento di una sezione di scuola materna statale, non deve essere inferiore alle 14 unità (13 in casi particolari).

Pertanto, al momento della verifica dell'effettivo numero degli alunni iscritti, sarà possibile riprendere detta scuola nell'organico di fatto.

> Il Ministro della pubblica istruzione MISASI

(5 luglio 1991)

POLLICE. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere:

se sia a conoscenza del gravissimo stato di disagio dei docenti della scuola media «Fratelli Bandiera» di Cosenza, per il clima di dispotismo creato dalla preside Teodolinda Gaudio in Lucchetta, che rischia di compromettere seriamente anche l'immagine dell'istituto stesso, considerato che i suoi metodi di gestione al limite della legge hanno già prodotto specifiche inchieste da parte delle autorità scolastiche e che c'è già stato un provvedimento di spostamento da parte del Ministero della pubblica istruzione, che è durato appena tre mesi, dopo i quali la preside è tornata in istituto più aggressiva di prima;

se esista nei confronti della preside una denuncia per angherie perpetrate nei confronti di un insegnante;

se ci siano state nei suoi confronti istruttorie penali presso la procura della Repubblica di Cosenza per peculato, abuso di potere, falso;

se esista, sempre per la preside, presso il Ministero una inchiesta amministrativa in atto che rimarrebbe bloccata in attesa di sentenza della magistratura;

se sia vero che ispettori scolastici appositamente incaricati di accertare la situazione hanno redatto delle relazioni per i loro organi superiori;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 138

se tutto ciò è vero, quali siano le ragioni che hanno indotto il Ministero a non prendere nessuna iniziativa cautelativa creando una situazione di impunità per la preside che suscita sfiducia e svuotando il ruolo dell'istituzione pubblica in una regione già così duramente provata da questi sentimenti verso lo Stato.

(4-05546)

(15 novembre 1990)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che questo Ministero, preoccupato di ripristinare, presso la scuola media «Fratelli Bandiera» di Cosenza, il necessario clima di serenità, ha sin qui posto in essere ogni possibile iniziativa per risolvere, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, i problemi di incomprensione e di conflittualità creati dal comportamento della preside Teodolinda Gaudio Lucchetta per i motivi cui ha fatto riferimento l'onorevole interrogante.

Premesso, peraltro, che a carico della preside in questione sono tuttora in corso due distinti procedimenti penali, si fa presente che la posizione della predetta è intanto all'esame di questo Ministero per l'eventuale instaurazione della procedura di trasferimento d'ufficio, per accertata incompatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974.

Il Ministro della pubblica istruzione MISASI

(5 luglio 1991)

STŖIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Premesso:

che il collegio dei docenti del circolo didattico di San Mauro Torinese (Torino), in data 15 gennaio 1991, a maggioranza, ha impedito agli insegnanti di tempo normale del circolo stesso di procedere, secondo l'intenzione da loro manifestata, a organizzare per il prossimo anno scolastico il «modulo» relativamente alle classi prima e seconda in modo corrispondente a quanto la legge statuisce dover essere la norma, ossia con «una maggior presenza temporale di un singolo insegnante in ognuna delle classi» (articolo 5, comma 5, della legge n. 148 del 1990):

che a favorire l'adozione di una tale delibera ha contribuito l'insistenza da parte della direttrice didattica reggente – presidente del collegio – nel caldeggiare il rigetto di una prevalenza oraria di insegnanti all'interno del modulo, a qualsiasi titolo proposta;

che una tale delibera costituisce una vessatoria violazione della legge e, insieme, della libertà di insegnamento da due punti di vista:

a) perchè la citata legge n. 148 del 1990 statuisce (articolo 5, comma 1) che la programmazione dell'attività didattica «nella salvaguardia della libertà di insegnamento» è di competenza «degli insegnanti» e non del collegio dei docenti, cui è attribuita solo l'approvazione della «programmazione dell'azione educativa» e, in quest'ambito, l'«aggregazione delle materie in ambiti disciplinari»,

nonchè «la ripartizione del tempo da dedicare alle singole discipline»; sicchè appare arbitrio assolutamente inaccettabile quello del collegio dei docenti di imporre agli insegnanti scelte che essi non condividono quanto alla programmazione dell'attività didattica;

b) perchè contrasta con la lettera e con lo spirito del citato comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 148 del 1990;

che i fatti e le ragioni sopra evocati sono stati oggetto di un documento di protesta presentato da 18 insegnanti del circolo al Ministro della pubblica istruzione e alle organizzazioni sindacali di categoria,

gli interroganti chiedono di conoscere:

- 1) quali immediate misure il Ministro abbia già preso o intenda prendere per porre termine a quella che appare una intollerabile prevaricazione attuata in spregio dei diritti di libertà, della legge, della responsabilità professionale dei docenti e della priorità del rapporto formativo alunno-insegnante che la legge vuole sia tutelata;
- 2) in che termini e con quali atti il Ministro intenda sanzionare la prepotenza e l'arbitrio compiuti;
- 3) quali urgenti ed efficaci iniziative il Ministro abbia assunto o stia per assumere al fine di chiarire contro l'interessata e disinvolta interpretazione della norma che in moltissime sedi pare sia stata data che, secondo l'inequivoca indicazione della legge, le decisioni circa l'organizzazione del «modulo» sono di competenza degli insegnanti che lo compongono e non del collegio dei docenti.

(4-06072)

(12 marzo 1991)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si lamenta che il collegio dei docenti del circolo didattico di San Mauro Torinese, contravvenendo alle intenzioni degli insegnanti di tempo normale ivi in servizio, avrebbe proceduto all'organizzazione modulare nelle classi prime e seconde, per il prossimo anno scolastico, omettendo di assicurare «una maggiore presenza temporale di un singolo insegnante in ognuna delle classi», così come prescritto dall'articolo 5, comma 5, della legge n. 148 del 1990.

Al riguardo, premesso che la disposizione contenuta nel predetto articolo ha costituito oggetto di un vivace dibattito parlamentare in sede di approvazione della legge di riforma dell'ordinamento della scuola elementare, si osserva che, a norma di quanto previsto dal comma 7 dello stesso articolo 5, il collegio dei docenti, in materia di aggregazione delle materie per ambiti disciplinari e di ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del *curriculm*, deve attenersi ai «criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione».

Atteso, peraltro, che tali criteri, stante l'*iter* previsto dalla legge, non sono stati ancora definiti, non è stato possibile, in questo primo anno di applicazione, esplicitare le modalità atte a dare puntuale attuazione alla norma contenuta nel comma 5 del predetto articolo 5.

Quanto sopra non esclude, tuttavia, di individuare nel collegio dei docenti l'organo legittimato ad assumere, nella materia di cui trattasi, le

determinazioni ritenute idonee a garantire il funzionamento didattico del circolo, come esplicitamente si desume sia dalle specifiche disposizioni contenute nel suddetto articolo 5 sia dalla normativa, di più generale portata, contenuta nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.

Nel caso specifico, pertanto, il collegio dei docenti del circolo di San Mauro, nelle more della definizione da parte del Ministero dei suaccennati criteri, ha opportunamente vagliato le due ipotesi di funzionamento didattico insite nella legge n. 148 del 1990, quella, cioè, prevista dall'articolo 7, comma 4 – laddove si precisa che, nell'organizzazione dell'orario settimanale, la programmazione dell'attività didattica deve, «in ogni caso, rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno» – e quella prevista dall'articolo 5, comma 5, e della quale è cenno nell'interrogazione degli onorevoli interroganti – ove si stabilisce che, nei primi due anni della scuola elementare, la specifica articolazione modulare è «di norma tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo insegnante in ognuna delle classi».

Tra le due ipotesi, il competente organo collegiale risulta essersi espresso a larga maggioranza a favore della prima, sia in virtù della lunga e qualificata esperienza già acquisita in materia di scuola a tempo pieno, sia in quanto la presenza prevalente di un solo docente in ogni singola classe, ben lungi dall'essere imposta dalla legge, è da questa prevista solo «di norma», il che sembra rimettere implicitamente alle autonome valutazioni del collegio dei docenti la scelta dell'una o dell'altra ipotesi.

Nè è da presumere che, nella fattispecie, sia stata disattesa l'esigenza di mantenere un'impostazione unitaria dell'insegnamento, considerato che tale esigenza, così come chiarito nella parte 3 della premessa ai programmi didattici per la scuola primaria, «è assicurata sia dal ruolo specifico dell'insegnante di classe... che dall'intervento di più insegnanti sullo stesso gruppo di classe o su gruppi di alunni di classi diverse organizzati in un sistema didattico a classi aperte».

Ugualmente può dirsi della libertà di insegnamento, che è comunque assicurata ed esercitata concretamente nella programmazione dell'attività didattica, «di competenza degli insegnanti che vi provvedono sulla base della programmazione... approvata dal collegio dei docenti...» (articolo 5, comma 1, della legge n. 148 del 1990).

Nè risulta, infine, che le determinazioni dell'organo collegiale sarebbero state influenzate, nel caso in esame, dalle pressioni esercitate dalla direttrice didattica reggente, tenuto conto che quest'ultima, nel corso della riunione, nella quale la questione è stata trattata, si è solo limitata ad esprimere il proprio motivato parere, senza insistenza alcuna, come emerge dal verbale della seduta e come ha avuto modo di accertare il provveditore agli studi di Torino.

Il Ministro della pubblica istruzione MISASI

(5 luglio 1991)

VOLPONI, VITALE, MERIGGI, DIONISI. – Al Ministro per i beni culturali e ambientali. – Per conoscere se codesto Ministero sia stato debitamente informato della istanza presentata dal comune di Borgo San Giacomo (Brescia) alla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della stessa provincia, che qui di seguito si ritiene opportuno riscrivere per confermarne soprattutto il significato intimamente culturale e democratico:

«Con la presente, a nome della amministrazione comunale di Borgo San Giacomo, segnalo a questa spettabile soprintendenza la situazione di degrado e abbandono totale in cui si trova il castello di Padernello ora di proprietà Salvadego e già Martinengo.

Si tratta di un importante monumento medioevale sottoposto a vincolo di cui alla legge n. 1089 del 1º giugno 1939.

Oltre a vistose e preoccupanti crepe che si manifestano nelle mura e nelle torri, recentemente si sono verificati crolli vistosi nel tetto con le conseguenze che si possono bene immaginare.

A nostro modesto avviso, il castello corre seri pericoli di crollo. Va inoltre segnalato il totale degrado in cui si trova tutto il circondario con il fossato che rischia il prosciugamento, eccetera.

I proprietari di detto castello sono i signori Salvadego, Molin, Ugoni, residenti in Brescia ed altre località.

A disposizione per ulteriori informazioni e collaborazioni, si chiede a questa spettabile soprintendenza di intervenire per quanto di sua competenza affinchè questo stupendo castello non vada in rovina.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.

Per il sindaco l'assessore delegato Lama geometra Giuseppe».

Per conoscere altresì quali provvedimenti codesto Ministero abbia già deliberato o stia per deliberare al fine di riparare alla rovina che minaccia un monumento carico di valori storici, artistici e ambientali, quale è il castello di Padernello. Il restauro di quest'opera quattrocentesca dovrebbe essere completato in modo anche da risanare il canale ed il terreno circostante strutturalmente connessi con la qualità artistica del monumento.

(4-06461)

(18 giugno 1991)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che la competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Brescia sta seguendo da tempo la vicenda del castello di Padernello, di concerto con l'amministrazione comunale.

Essendo l'immobile di proprietà privata, si è evidenziata la necessità di procedere all'intimazione ai proprietari, che hanno già provveduto alla pulizia del cortile, di eseguire i necessari provvedimenti statici atti a contrastare i dissesti.

Il Ministro ad interim per i beni culturali e ambientali
ANDREOTTI

(13 luglio 1991)